

DETERMINAZIONE n. 205 del 16 dicembre 2016

Struttura proponente: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RIELABORAZIONE DEL PEF A BASE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SII NEL TERRITORIO DI RIMINI E DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER LA VALIDAZIONE DEI DATI CONSUNTIVI 2015 ECONOMICI E TARIFFARI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AL CALCOLO DEI RISPETTIVI CONGUAGLI PER I BACINI TARIFFARI DI COMPETENZA DI HERA S.P.A. ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A., SOCIETÀ ACQUEDOTTO VALLE del LAMONE S.R.L. - CIG ZBF1CB37AE

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*” che, con decorrenza 1° gennaio 2012, istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

visti

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
 - l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
 - l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
 - l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza.

visto l’art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006 *Norme in materia ambientale* che prevede che fra gli atti che costituiscono il Piano d’ambito del Servizio Idrico Integrato (di seguito SII) vi è il piano economico-finanziario (di seguito PEF) che prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa estesa a tutto il periodo di affidamento. Inoltre considerato che, in base alla medesima disposizione, il PEF dovrà garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;

visto inoltre l'art. 13, comma 5 della L.R. 23/2011 *Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente* che attua il sopracitato articolo 149 prevedendo come parte integrante del Piano d'ambito il PEF;

premesse che è stato pubblicato il bando per la procedura ristretta per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, ai sensi dell'art. 7, c. 5, lettera f) della L.R. 23/2011 e degli artt. 147 e 149-bis del D.Lgs. n.152/2006;

rilevato che in funzione dell'affidamento sopra citato, si rende necessario attivare una consulenza in particolare per lo svolgimento delle seguenti attività:

- aggiornamento del PEF alla base della procedura ristretta per l'affidamento in concessione del Servizio idrico Integrato (di seguito SII) per il bacino territoriale corrispondente alla provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo (come da bando di preselezione del 19 aprile 2016 pubblicato sul sito web di Atersir – sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti);
- analisi e validazione dei dati economici e tariffari di consuntivo 2015 del SII e di determinazione dei rispettivi conguagli tariffari, ai fini dell'aggiornamento della proposta tariffaria in applicazione del MTI-2 per il periodo di regolazione 2018-2019 del gestore Hera S.p.A. per i bacini tariffari di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Rimini e Ferrara, e dei gestori di acqua all'ingrosso Romagna Acque – Società Delle Fonti S.P.A. e Società Acquedotto Valle del Lamone S.R.L.;

richiamato l'art. 32, c. 2, del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

richiamata la deliberazione ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 recante le Linee Guida di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

richiamata inoltre la deliberazione ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" soprattutto in riferimento alle modalità di svolgimento delle diverse fasi di esecuzione del contratto come descritte del Disciplinare tecnico allegato alla presente;

rilevato che, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 è possibile fare ricorso alla procedura negoziata mediante affidamento diretto nel caso di importi inferiori a € 40.000;

preso atto che, ai sensi della Legge 296/2006, ed in particolare dell'art. 1, commi 449 e 450 l'Agenzia è tenuta a procedere all'acquisizione di beni e servizi per il suo funzionamento tramite gli strumenti di acquisizione centralizzata, quali Mercato Elettronico e Convenzioni, messi a disposizione da CONSIP o dall'Agenzia Intercent-ER, presso cui è regolarmente registrata;

verificato che non vi sono alla data attuale convenzioni valide per l'affidamento del servizio di supporto tecnico per le attività finalizzate alla validazione dei dati consuntivi 2015 economici e tariffari del servizio idrico integrato ed al calcolo dei rispettivi conguagli per i bacini tariffari di

competenza di Hera s.p.a. , Romagna acque – società delle fonti s.p.a., Società acquedotto valle del Lamone s.r.l., nonché di supporto alla rielaborazione del PEF a base di gara per l’affidamento del SII nel territorio di Rimini, né sulla piattaforma Consip né su quella di Intercent-ER;

considerata la specificità della prestazione in termini di contenuti dell’attività oltre che di “output di progetto e l’esigenza di contemperare gli elementi di efficacia, efficienza ed economicità che caratterizzano le attività istituzionali proprie dell’Agenzia con quelle di trasparenza che sottendono alla scelta del contraente;

dato atto che, si rende necessario attivare il procedimento per l’affidamento del servizio in parola mediante ricorso al mercato elettronico di CONSIP ponendo, a base di trattativa, l’importo pari a € 35.000,00 (IVA esclusa) e pari a € 0 gli oneri di sicurezza;

ritenuto che la procedura più idonea, tra quelle messe a disposizione dalla piattaforma telematica, è la “Trattativa Diretta”, in quanto modalità di negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico sulla base del Disciplinare tecnico allegato

dato atto che la spesa pari a € 35.000,00 (IVA esclusa) sarà impegnata al codice di bilancio 09 04 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103077/00 “Prestazioni di servizi a supporto del servizio SII” del bilancio di previsione degli esercizi 2016 – 2018 che presenta la necessaria disponibilità;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’ambito n. 5 del 11 maggio 2012;

visto il bilancio di previsione dell’ente per l’anno 2016 ed il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016- 2018,

D E T E R M I N A

1. di procedere all’affidamento diretto del servizio di “Supporto tecnico per le attività finalizzate alla validazione dei dati consuntivi 2015 economici e tariffari del servizio idrico integrato ed al calcolo dei rispettivi congruagli per i bacini tariffari di competenza di Hera s.p.a. , Romagna acque – società delle fonti s.p.a., Società acquedotto valle del Lamone s.r.l., nonché di supporto alla rielaborazione del PEF a base di gara per l’affidamento del SII nel territorio di Rimini” con ricorso al mercato elettronico di CONSIP, ed in particolare mediante la procedura a Trattativa Diretta con unico operatore, sulla base del Disciplinare tecnico allegato al presente atto da selezionarsi da parte del responsabile del procedimento, per un importo pari a € 35.000,00 IVA esclusa e con oneri di sicurezza pari a € 0 – CIG: ZBF1CB37AE;
2. di nominare Responsabile unico del presente procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia ing. Marco Grana Castagnetti;

3. di dare atto che la spesa, per la fornitura del servizio di cui trattasi, sarà impegnata al codice di bilancio 09 04 1 macro aggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", capitolo 103077/00 "Prestazioni di servizi a supporto del servizio SII" del bilancio di previsione degli esercizi 2016- 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Bologna, 16 dicembre 2016

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna




Allegato alla determinazione n. 205 del 16 dicembre 2016

Oggetto: Determinazione a contrattare per l'affidamento dell'attività di Rielaborazione del PEF a base di gara per l'affidamento del sii nel territorio di Rimini e dell'attività di supporto tecnico per la validazione dei dati consuntivi 2015 economici e tariffari del servizio idrico integrato ed al calcolo dei rispettivi conguagli per i bacini tariffari di competenza di Hera s.p.a. Romagna acque – società delle fonti s.p.a., Società acquedotto Valle del Lamone s.r.l. – CIG ZBF1CB37AE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il responsabile dell' Area
Amministrazione e Supporto alla Regolazione

D.ssa Alessandra Neri



Data di esecutività

Bologna, 16 dicembre 2016

**DISCIPLINARE TECNICO DI SERVIZIO
PER IL SUPPORTO TECNICO
PER LE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA VALIDAZIONE DEI DATI
CONSUNTIVI 2015 ECONOMICI E TARIFFARI DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO ED AL CALCOLO DEI RISPETTIVI CONGUAGLI PER I
BACINI TARIFFARI DI COMPETENZA DI HERA S.P.A. ROMAGNA
ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A., SOCIETÀ ACQUEDOTTO
VALLE DEL LAMONE S.R.L., E PER IL SUPPORTO ALLA
RIELABORAZIONE DEL PEF PER L’AFFIDAMENTO DEL SII
NEL TERRITORIO DI RIMINI
CIG ZBF1CB37AE**

Art. 1 – Stazione appaltante

Stazione appaltante è l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Via Cairoli n.8/F, 40121 Bologna (di seguito ATERSIR o Agenzia).

Art. 2 – Valore del servizio

L’importo è fissato in € 35.000,00 Iva esclusa a cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di trattativa. Oneri per la sicurezza: € 0,00.

Art. 3 - Oggetto del servizio

La presente richiesta di offerta ha come obiettivo l’affidamento da parte di ATERSIR di una prestazione di servizi allo scopo di supportare l’Agenzia nelle seguenti attività:

- attività di supporto per l’aggiornamento del PEF alla base della procedura ristretta per l’affidamento in concessione del Servizio idrico Integrato (di seguito SII) per il bacino territoriale corrispondente alla provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo;
- attività di analisi e validazione dei dati economici e tariffari di consuntivo 2015 del SII e di determinazione dei rispettivi conguagli tariffari, ai fini dell’aggiornamento della proposta tariffaria in applicazione del MTI-2 per il periodo di regolazione 2018-2019 del gestore Hera S.p.A. per i bacini tariffari di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Rimini e Ferrara, e dei gestori di acqua all’ingrosso Romagna Acque – Società Delle Fonti S.P.A. e Società Acquedotto Valle del Lamone S.R.L.

Art. 4 - Modalità di espletamento della trattativa

1. L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante la procedura di Trattativa Diretta da svolgersi sulla piattaforma telematica di Consip, ai sensi della normative vigenti in materia di contratti pubblici, ponendo, a base di trattativa, l’importo indicato all’art. del presente disciplinare tecnico.
2. L’operatore economico sarà vincolato alla propria offerta per 60 giorni.
3. Il prezzo di aggiudicazione, come determinato in sede di trattativa, è fisso e non revisionabile, in quanto l’eventuale variazione di costi dovuta ad inflazione od altre diverse ed imprevedibili cause devono essere già stimate dai concorrenti all’appalto per l’intero periodo contrattuale.

Art. 5 - Modalità di espletamento della prestazione

Di seguito si riporta in modo indicativo l'articolazione delle attività previste, suddivise per fase di lavoro:

FASE 1: ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DEL PEF ALLA BASE DELLA PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SII PER LA PROVINCIA DI RIMINI, AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI MAIOLO

L'attività di supporto per l'aggiornamento del PEF alla base della procedura ristretta per l'affidamento in concessione del SII della provincia di Rimini consiste nell'approfondimento dei seguenti aspetti:

- 1.1 analisi e validazione dei dati economico-patrimoniali-finanziari delle Società Patrimoniali degli assets del ciclo idrico presenti sul territorio di Rimini e determinazione dei corrispettivi annuali riconoscibili alle Società Patrimoniali per l'intero periodo di riferimento del PEF;
- 1.2 aggiornamento della componente capex del PEF a seguito della restituzione del Fondo Ripristino Beni di Terzi (di seguito FRBT) da parte del gestore uscente alle Società Patrimoniali degli assets del ciclo idrico presenti sul territorio di Rimini e del reinvestimento di parte di tale FRBT nel Piano degli Interventi a base di gara;
- 1.3 aggiornamento della componente MT sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata da Atersir delle posizioni debitorie ancora in essere presso i Comuni;
- 1.4 aggiornamento del Valore residuo dei beni strumentali del gestore uscente sulla base degli ultimi dati di bilancio;
- 1.5 valutazione di ipotesi di struttura del debito;
- 1.6 valutazione dei capex corrispondenti agli investimenti effettuati dal gestore ed attualmente riconosciuti in tariffa che non rientrano nel Valore residuo e rispettivo trattamento in tariffa;
- 1.7 aggiornamento del Piano degli Interventi a base di gara con gli investimenti di struttura;
- 1.8 predisposizione della relazione di accompagnamento del PEF a base di gara illustrativa dei criteri utilizzati per l'aggiornamento delle specifiche componenti del VRG.

FASE 2: ATTIVITÀ DI ANALISI E VALIDAZIONE DEI DATI ECONOMICI E TARIFFARI DI CONSUNTIVO 2015 E CALCOLO DEI RISPETTIVI CONGUAGLI

A tal fine dovranno essere effettuate le attività di seguito elencate:

- 2.1 predisposizione di un documento di sintesi che indichi, per ciascuna comunicazione pervenuta dal gestore del SII e grossista fornitore di acqua all'ingrosso le seguenti informazioni: la data di invio della comunicazione, il protocollo assegnato dall'Agenzia, l'elenco dei singoli files trasmessi dal gestore. In corrispondenza di ogni singolo file trasmesso dovrà essere riportata una descrizione sintetica della tipologia di dati e informazioni ivi contenuti;
- 2.2 attività di validazione dei dati raccolti di cui al punto 1.1: verifica della completezza di tutta la documentazione richiesta, verifica della correttezza e coerenza dei dati e delle informazioni fornite, predisposizione di eventuali richieste di integrazione e modifica dei dati trasmessi dai Gestori anche in applicazione dei criteri contenuti nel MTI-2.

In riferimento a tali attività, si forniscono le seguenti precisazioni:

- a) verifica della **completezza** dei dati e delle informazioni trasmesse dai gestori quali ad esempio: Bilancio d'Esercizio-Conto Economico, Stato Patrimoniale e nota integrativa al 31.12.2015, libro dei cespiti diretti del SII aggiornato al 31.12.2015, libro dei cespiti indiretti

(o promiscui) aggiornato al 31.12.2015 e relativi criteri e driver di attribuzione dei dati patrimoniali al SII, documentazione a supporto della valorizzazione delle infrastrutture dei proprietari, atti attestanti l'erogazione di contributi a fondo perduto e di finanziamento a tasso agevolato, relazione di accompagnamento illustrativa dei criteri adottati per la rispettiva predisposizione, Bilancio di Verifica dei costi/ricavi diretti e indiretti e rispettivi criteri/driver di attribuzione al servizio idrico integrato, etc.

- b) verifica della **correttezza** dei dati trasmessi (ad es: coerente imputazione delle poste di costo/ricavo alle specifiche voci dei prospetti contenuti nella modulistica predisposta da AEEGSI e di quelli eventualmente predisposti da ATERSIR; coerenza dei dati relativamente alle transazioni che il gestore del servizio idrico integrato ha avuto con altri gestori/utenti relativamente alla fornitura di servizi all'ingrosso, corretta classificazione delle attività gestite dal gestore tra attività del SII, altre attività idriche ed altre attività non idriche, etc);
- c) verifica della **riconciliazione** dei dati rendicontati dal gestore del SII nei format predisposti dall'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas e dei Sistemi Idrici (di seguito AEEGSI) con le fonti contabili obbligatorie e altri dati di dettaglio richiesti da Atersir;
 - 1.1.raccolta e validazione dei dati economici di Bilancio consuntivo 2015 delle Società Patrimoniali di CONAMI S.p.A., RAVENNA HOLDING S.p.A., TEAM S.r.l., AMIR S.p.A, ROMAGNA ACQUE S.p.A. relativi ai cespiti ed alle immobilizzazioni in corso realizzate dal gestore con il finanziamento di tali società;
 - 1.2.predisposizione della relazione di accompagnamento illustrativa dei criteri e delle verifiche eseguite per la validazione dei dati di consuntivo 2015 trasmessi dai gestori e dalle Società Patrimoniali;
 - 1.3.determinazione dei conguagli tariffari dei gestori del SII relativi all'annualità 2015: i calcoli e i risultati dovranno essere resi disponibili anche in formato excel;
 - 1.4.aggiornamento dei corrispettivi riconosciuti alle Società Patrimoniali per il finanziamento di opere del SII: i calcoli e i risultati dovranno essere resi disponibili anche in formato excel;
 - 1.5.predisposizione della relazione di accompagnamento illustrativa della metodologia e dei criteri adottati per la determinazione dei conguagli tariffari dei gestori e per l'aggiornamento dei corrispettivi riconosciuti alle Società Patrimoniali;
 - 1.6.trasferimento dei dati e delle informazioni inviate dai gestori e validate in ottemperanza ai criteri su esposti, sulla modulistica che sarà individuata da AEEGSI per la raccolta dei dati consuntivi 2015 sulle tariffe servizi idrici per l'anno tariffario 2017.

L'Agenzia metterà a disposizione per ciascun gestore del SII e grossista fornitore di acqua all'ingrosso:

- la relazione trasmessa ad AEEGSI in merito alla proposta tariffaria 2016-2019;
- il software di calcolo per la determinazione del moltiplicatore tariffario e del PEF trasmesso ad AEEGSI utilizzato per la predisposizione della suddetta proposta tariffaria;
- tutta la documentazione raccolta, analizzata ed elaborata dall'Agenzia ai fini del calcolo dei conguagli relativi all'annualità 2014;
- tutte le informazioni di natura tecnico-gestionale a disposizione della struttura tecnica dell'Agenzia ove ritenute pertinenti o necessarie per la validazione dei dati e per l'elaborazione della proposta tariffaria.

Al termine della redazione dei documenti di cui alla Fase 2, l'appaltatore dovrà produrre una relazione generale di sintesi con allegati, in forma tabellare, i principali risultati utilizzando i criteri preventivamente convenuti con l'Agenzia.

Con l'accettazione da parte di ATERSIR dell'offerta, l'appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Agenzia a fornire i servizi sopraelencati nei termini indicati nel successivo **Art. 8** del presente Disciplinare Tecnico

Art. 6 - Affidamento del servizio

1. L'affidamento del servizio sarà approvato con determinazione dirigenziale.
2. La conferma definitiva dello stesso è subordinata:
 - all'esito positivo degli accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art 80 del Dlgs 50/2016;
 - alla presentazione, da parte dell'operatore economico, della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 50/2016.
3. Qualora l'appaltatore non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti suindicati, l'Agenzia potrà non procedere all'aggiudicazione.

Art. 7 – Termini di esecuzione

1. La prestazione di servizi avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e la durata è definita/stimata in 10 mesi complessivi.
2. La prestazione di servizi dovrà osservare le scadenze indicate nel seguito:

FASE 1: le attività riconducibili a tale fase devono essere terminate entro 45 giorni dall'avvio dell'esecuzione;

FASE 2: si stima che le attività riconducibili alla fase di validazione dei dati consuntivi 2015 e calcolo dei rispettivi conguagli debbano essere terminate entro 3 mesi dalla stipula del contratto e comunque in funzione delle tempistiche stabilite da AEEGSI ai fini della rendicontazione dei dati consuntivi 2015; mentre le attività di predisposizione delle relazioni illustrative dell'attività di validazione dei dati e di calcolo dei rispettivi conguagli possano essere terminate entro 10 mesi dalla stipula del contratto;

3. ATERSIR si riserva la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.
4. Entro 45 giorni dal termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ATERSIR verificherà che l'appaltatore abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni contrattuali ed a tal fine redigerà un verbale di attestazione di regolare esecuzione (*o il certificato di conformità, ai sensi degli artt. 102, c. 2 e 216, c. 16 ove in via transitoria sopravvivono le disposizioni di cui agli artt. da 215 a 238 nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del d.P.R. 207/2010*).

Art. 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche ed alle specifiche indicate nell'offerta tecnica prodotta dall'operatore economico in sede di Trattativa Diretta. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali e l'appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo ogni relativa alea.
5. L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ATERSIR e/o da terzi autorizzati.
7. L'appaltatore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ATERSIR nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell'appaltatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. L'appaltatore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il materiale andrà consegnato su supporto magnetico in formato editabile.
10. Il soggetto affidatario dovrà garantire, oltre alla disponibilità per tutte le riunioni di coordinamento che fossero ritenute necessarie dall'ente appaltante, la presenza di suo personale presso gli uffici dell'Agenzia per 180 ore da assicurare entro la conclusione dei termini contrattuali.

Art. 9 - Obblighi specifici dell'appaltatore

1. L'appaltatore prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ATERSIR, entro i territori di competenza di ATERSIR medesima.
2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire il servizio secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare Tecnico.
3. Deve essere nominato un coordinatore del progetto che si assume la responsabilità della gestione e del controllo di tutte le attività in modo continuativo.
4. Il coordinatore del servizio deve essere munito di apparecchio cellulare al fine di essere immediatamente contattato da ATERSIR, in caso di necessità.
5. Oggetto prevalente della prestazione di servizi è l'esecuzione di servizi di natura intellettuale da svolgersi presso sedi o uffici dell'appaltatore o comunque diverse dalle sedi di ATERSIR e per tutta questa parte, visto l'art 26 comma 3 bis del D.Lgs. n.

81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

Art. 10 - Controlli e rilievi

1. ATERSIR si riserva la facoltà per tutta la durata del servizio di sottoporre le modalità di esecuzione a controlli per verificarne la qualità.
2. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente disciplinare tecnico, ATERSIR dispone il seguente procedimento:
 - Formale contestazione del mancato adempimento da parte del funzionario responsabile di ATERSIR, preposto alla verifica del servizio (tale comunicazione scritta deve essere effettuata nel più breve tempo possibile dalla data dell'inadempienza compiuta da parte del contraente).
 - Diffida ad adempiere: ATERSIR, inoltrerà al contraente le osservazioni e le contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati dal responsabile, comunicando altresì possibili prescrizioni alle quali il contraente stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti mediante assegnazione di un termine temporale.
 - Entro detto termine, l'appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie contro-deduzioni;
 - L'appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti influenti sul servizio purchè prevedibili, se non preventivamente comunicate per iscritto.
 - Verifica in contraddittorio: qualora, malgrado la contestazione immediata e la relativa diffida ad adempiere, i risultati fossero inadeguati e confermati da una comunicazione scritta da parte del funzionario responsabile dell'Agenzia, ATERSIR si riserva di non procedere al pagamento delle fatture fino a che l'appaltatore non adempia a quanto richiesto.

Art. 11 – Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica presentata in sede di trattativa
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all'appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ATERSIR.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'appaltatore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. Il CIG della presente prestazione di servizi è ZBF1CB37AE.

Art. 13 - Fatturazione e pagamenti

1. I pagamenti del corrispettivo previsto verranno effettuati previa presentazione di regolare fattura con le seguenti modalità:
 - la prima quota, pari al 30% dell'importo, verrà erogata a conclusione delle attività di cui alla fase 1;
 - la seconda quota, a saldo dell'importo contrattuale a conclusione delle attività di cui alla fase 2.
2. Le fatture dovranno:
 - riportare il numero d'ordine
 - riportare il CIG
 - essere intestate e recapitate ad ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Via Cairoli n.8/F, 40121 Bologna, Partita IVA e C.F.: 91342750378;
 - essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it
 - specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ogni singola fattura elettronica, previa verifica della regolarità di esecuzione delle prestazioni (dichiarazione di conformità alle attività previste nel contratto da parte del dirigente competente) e favorevole esito delle stesse.
4. Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate ad ATERSIR e inviate attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Codice Univoco Ufficio è il seguente: UFAEH8
5. ATERSIR erogherà il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

Art. 14 – Trasparenza e condizioni di incompatibilità

1. L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara di non aver svolto negli ultimi 12 mesi alcun tipo di incarico e/o servizio nei confronti delle imprese oggetto della presente prestazione di servizi e di impegnarsi a non svolgere alcuna attività di consulenza per tali società. Nel caso di contratti presso aziende che si connotino come multi-utility, tale clausola varrà unicamente per i contratti stipulati con il settore idrico.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 15 - Riservatezza

1. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'appaltatore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

1. ATERSIR procederà alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile in caso di perdurante e grave inadempimento.
2. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
 - a. in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - b. nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'Impresa;
 - c. in caso di impiego da parte dell'appaltatore di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori.
3. la risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni dell'impresa appaltatrice nell'applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro; la risoluzione del contratto fa sorgere a favore di ATERSIR il diritto di affidare il servizio in oggetto ad altro operatore economico mediante apposita procedura di affidamento;
4. ATERSIR procederà alla risoluzione del contratto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane s.p.a., così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010
5. All'appaltatore saranno addebitate le maggiori spese sostenute da ATERSIR a causa della risoluzione contrattuale, qualora questa sia da imputare all'appaltatore medesimo.
6. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 17 – Recesso contrattuale

1. ATERSIR si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata RR. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso ATERSIR si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso così come attestato dal verbale di verifica redatto da ATERSIR;
 - spese che l'appaltatore compri di avere sostenuto specificamente ed esclusivamente per mettersi in grado di eseguire il contratto e che non abbia ammortizzato pro quota nei corrispettivi per gli ordini eseguiti: saranno prese in considerazione soltanto le spese di cui ATERSIR sia stata preventivamente informata.

Art. 18 - Responsabile del servizio

1. L'appaltatore si obbliga ad individuare il Responsabile della prestazione di servizio, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Art. 19 – Responsabile del procedimento

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Marco Grana Castagnetti Dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato di Atersir.

Art. 20 Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e altre disposizioni contenute nella normativa vigente ed in particolare nella legge sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, oltre alle disposizioni contenute nei codici civili e di procedura civile; si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel corso del contratto (comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali).
2. L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.05.2010 n. 136.

Art. 21 - Foro competente

1. Per ogni causa, controversia o azione promossa in sede giudiziaria sarà competente il foro di Bologna.

Art. 22 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale del contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto relativo al servizio in argomento viene perfezionato nella forma della scrittura privata.
2. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ATERSIR per legge (IVA ed eventuali oneri previdenziali).